



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*I Commissari Straordinari*

CS/COO/gdia

Roma, 15 febbraio 2022

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili  
di Perugia**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO n. 42/2022 - Rinuncia alla candidatura per l'elezione del Consiglio dell'Ordine – Perdita sopravvenuta dell'elettorato attivo e passivo per passaggio all'Elenco speciale di un candidato alla carica di componente del CPO*

Con la Vostra richiesta (prot. C.n.d.c.e.c. n. 1964 del 14/02/2022) avete riferito che un candidato alla carica di consigliere del Consiglio dell'Ordine facente parte di una lista ammessa alle elezioni ha manifestato l'intenzione di rinunciare alla candidatura per sopravvenuto disinteresse alla stessa e avete richiesto se l'Ordine debba notiziare o meno gli iscritti di tale rinuncia. Altresì, avete richiesto se sia dovere dell'Ordine comunicare agli iscritti che un candidato alla carica di componente del CPO ammesso alle elezioni sia stato successivamente iscritto all'Elenco Speciale dall'Albo ordinario.

In via preliminare, deve osservarsi che in merito alla prima questione posta questo Consiglio si è già espresso con la risposta al PO n. 256/2021 a cui si rinvia integralmente, affermando che la rinuncia alla candidatura a componente del Consiglio dell'Ordine è ammissibile solo se perviene nelle medesime forme e nei medesimi termini previsti dall'art. 10 del Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli ordini. Nel caso di specie, essendo ormai decorsi i termini di cui all'art. 10 del detto Regolamento (11 settembre 2021), deve ritenersi non ammissibile la rinuncia alla candidatura e non revisionabile la lista di cui essa fa parte. Nulla vieta al candidato rinunciatario di astenersi dal partecipare alla propaganda e alle elezioni, eventualmente pubblicizzando esso stesso la propria decisione, ovvero, in caso di elezione, di rinunciare alla eventuale carica. Di conseguenza, l'Ordine non dovrà pubblicizzare, neanche a seguito di istanza di parte, la rinuncia alla candidatura, giacché la stessa successivamente allo spirare del termine per la presentazione fuoriesce dalla sfera di disponibilità del soggetto che l'aveva in precedenza espressa.

A identiche conclusioni, basate sulle medesime ragioni giuridiche, si perviene in relazione al secondo quesito. Infatti, fermo restando che l'elettorato attivo e passivo risulta cristallizzato alla data di presentazione delle liste elettorali o delle candidature, l'eventuale disinteresse sopravvenuto da parte del candidato alla carica di componente del CPO, ammesso regolarmente alle elezioni e la cui candidatura è

di conseguenza fuoriuscita dalla propria sfera di disponibilità, dovrà essere manifestato agli iscritti dal candidato medesimo.

Cordiali saluti

  
Rosario Giorgio Costa

  
Paolo Giugliano

  
Maria Rachele Vigani